



**Sentenza n.
del 26.9.2014**

data del deposito

N. 3362/08 R.G. notizie di reato
N. 685/12 R.G. Tribunale

Camp. pen. _____
Redatta scheda il

Rilasciati estratti n.

per _____

**TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE PENALE**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Novara - Sezione Penale, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dr. Fabrizia Pironti all'udienza del 26 settembre 2014 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:

XY, con domicilio dichiarato in , difeso di fiducia dagli avv. Alberto Zanetta e Roberta Ferloni del Foro di Verbania
contumace

I M P U T A T O

del reato di cui all'art.372 cp perché deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria affermava il falso o negava il vero, ovvero taceva, in tutto o in parte, ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali era interrogato. In particolare, deponendo come testimone nella causa civile n. radicata presso il Tribunale di Novara sez. di Borgomanero, tra Tizio – attore - e Caio – convenuto- affermava falsamente di avere accompagnato Tizio presso l'officina del convenuto nella metà del mese di gennaio 2008, di essere stato presente in occasione della consegna dei soldi da parte di Tizio al Caio ed infine di aver assistito alla conta dei soldi fatta dal Caio.

Il 15.4.2008 in Borgomanero

=====

Conclusioni delle parti:

P.M.: concesse le attenuanti generiche, condannarsi l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.

Difesa: assolversi l'imputato perché il fatto non sussiste, ai sensi del comma 1 o

del comma 2 dell'art.530 cpp; in subordine irrogarsi il minimo della pena e concedersi i benefici di legge

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il processo si è svolto con il rito ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio di XY per rispondere del reato di cui in epigrafe. In esito all'istruttoria dibattimentale (sostanziatasi nell'esame dei testi Caio e Sempronio e nell'acquisizione del fascicolo della causa civile di cui all'imputazione) si osserva quanto segue.

Ha riferito Caio in sede di esame di avere instaurato due cause civili nei confronti di tale Tizio per il mancato pagamento di una riparazione che egli, in qualità di autoriparatore, aveva effettuato sulla vettura di costui.

Ha spiegato, in particolare, che l'auto del Tizio, una Grand Cherokee della Crysler, presentava un guasto del cambio automatico, di tal che egli, nel 2005 o 2006, aveva sostituito il pezzo con altro originale della casa madre, da lui pagato circa 1700 euro, per un prezzo complessivo della prestazione di circa 2400 euro, che non gli era stato corrisposto; dopo circa una settimana dalla consegna della vettura il cambio si era nuovamente guastato, ed egli aveva provveduto a ricambiarlo, essendo ancora in garanzia, senza chiedere un ulteriore compenso. A causa di dette operazioni, la vettura del Tizio era rimasta circa sei mesi nell'officina del Caio.

Posto che il proprietario, nonostante i solleciti, non aveva mai provveduto al pagamento del dovuto, il Caio aveva allora presentato ricorso per decreto ingiuntivo contro il Tizio, che era stato opposto dal debitore. Nella causa civile conseguente il creditore aveva potuto citare come testimone il cliente Sempronio, che era stato presente quando il Tizio aveva promesso il pagamento della prestazione, mentre quest'ultimo aveva citato più testimoni, che avevano dichiarato - a suo dire falsamente- che il debito era stato pagato, in particolare tale XY.

Il Sempronio ha confermato, in sede di esame, di avere conosciuto il Tizio-che ricordava in quanto possedeva una vettura di colore blu elettrico (cioè la Grand Cherokee) allora di moda- nell'officina del suo meccanico Caio, e di avere sentito casualmente, nel giugno 2006, quest'ultimo che pressava il Tizio dicendogli *“Guarda che ho delle scadenze, devo pagare queste cose”*, e il Tizio che replicava *“Stai tranquillo che domani te li porto”*.

Il teste ha aggiunto che il Caio gli aveva in seguito riferito di non essere stato pagato dal cliente, tanto che egli gli aveva raccomandato, per il futuro, di farsi pagare in anticipo una parte della somma portata dal preventivo.

Tutto ciò premesso, risulta dal verbale dell'udienza del 15/4/08 avanti al G.I. della sezione distaccata di Borgomanero che l'XY, nella causa civile di opposizione a d.i. menzionata, ebbe a dichiarare *“Sono andato a Pombia con il sig. Tizio nell'officina del convenuto, ciò è avvenuto a metà gennaio del 2006... preciso di avere accompagnato nuovamente il Tizio in officina...e di avere visto quest'ultimo consegnare dei soldi al Caio; l'importo mi è stato riferito successivamente dal Tizio ...ero presente, (Caio) contò i soldi...ero vicino”*.

Emerge tuttavia dagli atti della stessa causa che il Caio, sottoposto ad interrogatorio formale, ebbe a dichiarare di avere ricevuto la somma di 500

euro dal Tizio a titolo di pagamento dei pezzi di ricambio usati, e che nella comparsa conclusionale di Caio si osserva: *“Si deve escludere che il Tizio abbia già pagato il dovuto. Ad eccezione dei 500 euro che il Caio ha ammesso di avere ricevuto in sede di interrogatorio. Tale passaggio di denaro coincide con l’episodio al quale XY dice di avere assistito”*.

Il giudice della Sezione distaccata di Borgomanero, in sentenza (con la quale è stata respinta l’opposizione), osserva inoltre che *“le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio (peraltro non corrispondenti con quelle consegnate al cliente) contengono una indicazione di lavorazioni non coincidenti con quelle indicate nei capitoli di prova rispettivamente articolati dalle parti”*, e che *“la lacunosità del materiale probatorio non ha consentito di individuare la causa certa delle riparazioni”*.

E’ dunque la stessa difesa del Caio, in primo luogo, ad ammettere che XY si sarebbe trovato in compagnia del Tizio (suo collega di lavoro), all’interno dell’officina del Caio, in almeno un’occasione (nel 2006, e non nel 2008 come riportato nell’imputazione), nella quale l’imputato ben avrebbe potuto vedere il Caio ricevere dal debitore una somma di denaro (i citati 500 euro), il cui importo, come riferito dall’XY, gli era stato riferito dallo stesso Tizio.

Lo stesso giudice, in secondo luogo, dà atto nella sentenza del contesto di oggettiva confusione esistente in ordine ai rapporti di debito-credito tra il Caio e il Tizio: il che rende plausibile che almeno una dazione di denaro vi sia stata da parte di quest’ultimo, proprio alla presenza dell’XY, risultando verosimile che se il Tizio doveva ritirare la vettura, ovvero nel periodo in cui ne era privo, fosse stato accompagnato da un collega di lavoro. Tant’è vero che il giudice della causa civile non ha ritenuto di dover trasmettere gli atti al P.M. perché procedesse in ordine al reato di falsa testimonianza.

In presenza di tale situazione di oggettiva incertezza, l’imputato deve conseguentemente essere assolto dal reato a lui ascritto, ai sensi del comma 2 dell’art.530 cpp, perché il fatto non sussiste.

Per esigenze della Sezione connesse al contingente carico di lavoro, il termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell’art.544 cpp, viene indicato in quarantacinque giorni.

P.Q.M.

Visto l’art.530 comma 2cpp

Assolve XY dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l’art.544 c.p.p.

Indica in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Novara, 26 settembre 2014

Il Giudice
Fabrizia Pironti